

UN (POSSIBILE) DIALOGO TRA L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE  
E QUELLO NAZIONALE.  
LE «CAUSE PILOTA» E IL RINVIO PREGIUDIZIALE  
AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE

*Un (possible) dialogue entre l'UE et le système juridique italien.  
Les «affaires pilotes» et le mécanisme préjudiciel devant la Cour de  
cassation italienne*

*A (potential) conversation between the EU and the Italian legal  
system. The «pilot case» and the preliminary reference before the  
Italian Supreme Court*

SARA PINI\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il (nuovo) istituto delle «cause pilota» avanti al Tribunale UE. – 3. (segue): la trattazione delle cause avanti al Tribunale UE tra efficienza del sistema e tutela del principio del contraddittorio. – 4. Il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di cassazione. – 5. (segue): i presupposti del nuovo art. 363-*bis* c.p.c. – 6. (segue): i rapporti con il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia. – 7. Le «cause pilota» e l'ordinamento nazionale: una (possibile) applicazione. – 8. Conclusioni.

### 1. Premessa

Con le modifiche apportate al regolamento di procedura del Tribunale UE, il processo europeo rinnova gli obiettivi di flessibilità, semplificazione e tutela del contraddittorio<sup>1</sup>. La riforma ha introdotto un

\* Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile, Università di Bologna.

<sup>1</sup> Cfr. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 30 novembre 2022, in *GUUE* L 44, 14.02.2022, p. 8 ss., entrate in vigore il 1° aprile 2023; Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, in *GUUE* L 73, 10.03.23, p. 58 ss. Cfr. anche Comunicato n. 58/23, 31.03.2023, in <https://curia.europa.eu>. Sul punto, v. D.P. DOMENICUCCI, *L'intervento di terzi nei ricorsi diretti dinanzi al giudice dell'unione: questioni scelte*, in questa rivista, 2023, p. 40.

In particolare, con la revisione delle RP Trib., il legislatore europeo ha sia riformato alcune previsioni strutturali ed organizzative dell'organo – accogliendo così le esperienze acquisite durante il periodo Covid-19 –, sia introdotto delle novità in materia di trattazione delle cause. Se in merito alle prime, la Corte si è limitata a recepire quanto già sperimentato durante la crisi pandemica,

nuovo articolo nel Titolo III, diretto a regolare il meccanismo delle c.d. cause pilota, già in uso nel processo avanti al Tribunale UE – in materia, tra le altre, di aiuti di Stato – al fine di ottimizzare la durata dei processi e promuovere una «giustizia moderna ed efficiente»<sup>2</sup>.

Come sarà evidenziato nelle pagine a seguire, la codificazione del meccanismo delle «causa pilota» si iscrive nel perdurante «sforzo degli organi dell’Unione ad assicurare una tutela giurisdizionale completa, adeguata ed efficace»<sup>3</sup>. La scommessa si fonda sulla possibilità di trasporre il ragionamento giuridico applicato dal Tribunale (ovvero, nell’ambito di un’eventuale impugnazione, dalla Corte di giustizia) nei procedimenti sospesi, realizzando l’effetto indiretto di rafforzare la coerenza della giurisprudenza e l’efficienza del sistema.

A ben vedere, le potenzialità del meccanismo delle «cause pilota» possono rappresentare un’occasione anche per il processo civile.

Si intende dunque in questa sede indagare la (potenziale) estensione della *ratio* ispiratrice di un meccanismo processuale di derivazione europea nell’ambito del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di cassazione di cui all’art. 363-*bis* c.p.c. In particolare, si esaminerà la possibile applicazione dello strumento delle «cause pilota» sia avanti al giudice di merito – nei procedimenti concernenti la risoluzione di una medesima questione interpretativa –, sia quando quest’ultima sia comune ad un rinvio pregiudiziale e a un ricorso ordinario pendente avanti la Corte di cassazione.

Ciò non deve stupire, in quanto le istanze deflattive e di uniformità del sistema sono prerogative comuni tanto all’ordinamento nazionale, quanto a quello dell’UE.

## 2. Il (nuovo) istituto delle «cause pilota» avanti al Tribunale UE

Le recenti modifiche al Regolamento di procedura del Tribunale (RP Trib.) si inseriscono nel quadro di una più ampia stagione di riforme che

---

ridefinendo di conseguenza l’organizzazione delle udienze mediante il ricorso alla videoconferenza, con riferimento alle seconde, la riforma ha portato all’introduzione di due nuovi strumenti: l’«udienza di discussione comune» (cfr. art. 106-*bis*; tale previsione si ispira all’art. 77 RP CG, per la cui analisi si rinvia a M. COURNOT, *sub* art. 77, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell’Unione europea: commento articolo per articolo*, Napoli, 2017, p. 549) e il meccanismo delle «cause pilota» (cfr. art. 71-*bis*).

<sup>2</sup> La menzionata riforma si pone in continuità con le riforme che hanno precedentemente interessato il regolamento di procedura, il quale negli ultimi vent’anni è stato oggetto di una «vera e propria “ricodificazione”», cfr. CONDINANZI, *Innovazione e continuità alla Corte di giustizia*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di Giustizia dell’Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018, p. 13.

<sup>3</sup> C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 630.

mira a ridefinire l'architettura del processo avanti alla Corte di giustizia UE<sup>4</sup>. Gli obiettivi di qualità ed efficienza della giustizia hanno caratterizzato (e caratterizzano) le principali linee di riforma del processo dinanzi al giudice dell'UE: ne sono un esempio, come detto, le recenti revisioni al RP Trib.

Si legge nei lavori preparatori che l'obiettivo dell'istituto della «causa pilota» di cui all'art. 71-*bis* è «trattare nel modo più efficiente possibile le cause, e in particolare i gruppi di cause»<sup>5</sup>, dando così attuazione al principio di buona amministrazione della giustizia, obiettivo di interesse generale dell'ordinamento dell'UE<sup>6</sup>. Accanto a ciò, lo strumento mira a «garantire la coerenza della giurisprudenza resa dal giudice dell'Unione»<sup>7</sup>: all'efficienza della trattazione sembra dunque accostarsi la volontà di conseguire l'uniforme applicazione del diritto.

Con la riforma, il legislatore europeo sceglie di codificare un meccanismo che nella prassi già trovava applicazione<sup>8</sup>. Infatti, seppure in assenza di una disciplina *ad hoc*, il Tribunale UE perseguiva le finalità proprie della «causa pilota» attraverso l'applicazione combinata dell'art. 68 e degli artt. 69, 70 e 71 RP Trib<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> Per una bibliografia generale sul processo avanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, v. C. RASIA, *Civil procedure in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2022; C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea: commento articolo per articolo*, cit.; P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Milano, 2015; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *Il contenzioso dell'Unione europea*, Torino, 2009.

Per una ricostruzione generale delle principali linee di riforma si veda C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, Milano, 2022, *passim*; M. CONDINANZI, *Innovazione e continuità alla Corte di giustizia*, cit., p. 6 ss.; A. ALEMANNI, L. PEC, *Thinking Justice Outside the Docket: A Critical Assessment of the Reform of the EU's Court System*, in CMLR, 2017, p. 132 ss.; C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 613 ss.

<sup>5</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Progetto di modifica del regolamento di procedura del Tribunale*, 5.10.2022, 12697/1/22 REV, disponibile in <https://www.consilium.europa.eu>.

<sup>6</sup> Corte giust., 28 giugno 2012, causa C-404/2010 P, *Commissione c. Éditions Odile Jacob s.a.s. e a.*, ECLI:EU:C:2012:393, punto 132; 12 febbraio 2015, causa C-567/13, *Nóra Baczó*, ECLI:EU:C:2015:88, punto 51. In ordine alle istanze di efficientamento, già in questo senso C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 631; P. BIAVATI, *Europa e processo civile*, Milano, 2003, p. 121 ss.

<sup>7</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Progetto di modifica del regolamento di procedura del Tribunale*, cit.

<sup>8</sup> Dall'analisi delle pronunce del Tribunale si evince che quest'ultimo già ricorreva all'applicazione della procedura pilota prima della riforma del 2023; cfr. ad esempio Trib., 10 febbraio 2021, cause riunite T-345/19, T-346/19, da T-364/19 a T-366/19, da T-372/19 a T-375/19 e T-385/19, *Santini c. Parlamento europeo*, ECLI:EU:T:2021:78, punto 39. Cfr. anche ordinanza del Vicepresidente della Corte del 17 agosto 2022, causa C-4/22 P(I), *SJM Coordination Center c. Magnetrol International e Commissione*, ECLI:EU:C:2022:626, punto 52.

<sup>9</sup> Tali previsioni disciplinano, da un lato, la riunione e, dall'altro, la sospensione dei processi. Il combinato disposto dei due istituti consentiva al Tribunale di procedere alla trattazione congiunta di più liti aventi il medesimo oggetto, individuando una o più cause quali «pilota» e procedendo alla sospensione delle altre fino al passaggio in giudicato delle prime.

Ai sensi del nuovo art. 71-*bis* RP Trib., in presenza di controversie pendenti che sollevano una medesima questione di diritto, una (o anche più di una) di queste viene individuata come “pilota” e le altre vengono sospese in attesa della definizione della prima. La causa pilota, per espressa previsione normativa, sarà giudicata in via prioritaria rispetto alle altre liti, derogando al loro normale ordine di trattazione.

### **3. (segue): la trattazione delle cause avanti al Tribunale UE tra efficienza del sistema e tutela del principio del contraddittorio**

Venendo ora alla disciplina applicabile alla procedura della “causa pilota” (in prosieguo la “procedura pilota”), l’art. 71-*bis* RP Trib. la descrive nei suoi tratti essenziali, rinviando agli artt. 69, lett. c) e d), 70 e 71, la cui disciplina si deve intendere, per quanto compatibile, richiamata.

La disposizione in esame si occupa tanto dei presupposti applicativi della procedura, quanto dei suoi aspetti dinamici.

Si rileva, innanzitutto, che la trattazione delle controversie secondo la procedura pilota può essere disposta quando: *a)* vi sono più cause pendenti avanti al Tribunale che sollevano la «stessa questione di diritto»; *b)* la loro trattazione parallela appare in contrasto con l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Quanto al punto sub *a)*, la nozione di «stessa questione di diritto», parametro utile per l’identificazione delle controversie assoggettabili alla procedura pilota, è soddisfatto in presenza di una connessione oggettiva tra le liti<sup>10</sup>.

Alle medesime conclusioni si approda muovendo dalla lettera degli artt. 27 e 68 RP Trib.<sup>11</sup> che presuppongono una connessione oggettiva tra le distinte liti, ovvero in ragione del *petitum* e della *causa petendi*, tralasciando una connessione meramente soggettiva<sup>12</sup>. In particolare, l’art. 27 RP Trib.

---

<sup>10</sup> Il parametro è anche richiamato all’art. 132 RP Trib. in forza del quale, con ordinanza motivata il Tribunale, sentite le parti, può dichiarare il ricorso manifestamente fondato quando la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito «su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso». Cfr. K. ANDOVÁ, *Commento all’art. 132 RP Trib.*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo*, cit., p. 1281 ss.

<sup>11</sup> Cfr. art. 27, par. 2, RP Trib., il quale recita: «per tener conto della connessione di oggetto in determinate cause, il presidente del Tribunale, con decisione motivata e dopo aver consultato i giudici relatori interessati, può riattribuire le cause per consentire a uno stesso giudice relatore di istruire tutte le cause interessate. Qualora il giudice relatore al quale le cause sono riattribuite non appartenga alla sezione alla quale le cause sono state inizialmente attribuite, le cause sono giudicate dalla sezione di cui fa parte il nuovo giudice relatore» e 68, par. 1, in forza del quale «In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione, d’ufficio o su domanda di una parte principale, ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio».

<sup>12</sup> C. RASIA, *Civil procedure in the European Union*, cit., p. 141; P. BIAVATI, *op. cit.*, 2015, p. 213; I. ANRÒ, *sub art. 68*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del*

prevede che, per tener conto della connessione di oggetto, il presidente del Tribunale può riattribuire le cause per consentire che siano istruite da un medesimo giudice<sup>13</sup>. Ancora, presupposto per l'applicabilità dell'art. 68 è parimenti la sussistenza di «più cause aventi il medesimo oggetto» che potranno, se del caso, essere riunite per ragioni di connessione<sup>14</sup>. Ai fini dell'applicazione dell'art. 71-*bis*, occorre dunque che tra i giudizi vi sia una connessione oggettiva.

Quanto al punto sub *b*), il Tribunale è anche chiamato a verificare l'ulteriore requisito, ovvero se, nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, sia opportuno escludere la trattazione parallela delle cause connesse, applicando invece la procedura pilota.

In presenza di una pluralità di giudizi pendenti che sollevano la stessa questione di diritto, si ritiene che la trattazione secondo la procedura pilota sia preferibile rispetto alla trattazione parallela, in quanto più coerente con la *ratio* ispiratrice della riforma, tesa a garantire «una ripartizione equilibrata del carico di lavoro», in adesione al principio di ragionevole durata del processo<sup>15</sup>.

Pertanto, verificata la sussistenza dei predetti requisiti, il presidente individua la “causa pilota” – ovvero quella che è più «idonea all'esame di tale questione»<sup>16</sup> – e provvede alla sospensione delle altre.

Trattasi dunque di una valutazione discrezionale operata dal presidente, il quale identifica una causa come “pilota” mentre la trattazione delle altre connesse sarà sospesa in attesa della definizione del processo relativo alla prima causa.

---

*processo*, cit., p. 1101 ss.

<sup>13</sup> In ordine all'introduzione dell'art. 27 RP Trib. si veda C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 620, ove l'a. precisa che le riattribuzioni di cui all'articolo in commento sono subordinate alla presenza di una connessione oggettiva o dell'interesse ad una buona amministrazione della giustizia che il presidente accerta dopo aver sentito i giudici e i presidenti di sezione interessati.

<sup>14</sup> Come l'art. 68 RP Trib., così anche l'art. 71-*bis* non prevede espressamente che la riunione possa operare solo tra controversie della «medesima natura aventi lo stesso oggetto», come accade invece per la riunione dei giudizi avanti alla Corte di giustizia (cfr. art. 54 RP CG). Sul punto, I. ANRÒ, *sub* art. 68, cit., p. 1102. Pertanto, non sembra potersi escludere che la procedura della “causa pilota” potrà trovare applicazione anche laddove la «stessa questione di diritto» sorga nell'ambito di procedimenti aventi tra loro distinta natura.

<sup>15</sup> Cfr. Corte giust., 2 ottobre 2014, causa C-127/13, *Strack c. Commissione*, ECLI:EU:C:2014:2250, punto 50-52, richiamata in C. RASIA, *Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea*, cit., p. 620, spec. note 19-20, ove l'a. afferma che «secondo la Corte, la riassegnazione di una causa, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e di ripartizione equilibrata del carico di lavoro, persegue l'obiettivo di trattare le cause entro un termine ragionevole, conformemente all'art. 47, 2° c., della Carta dei diritti fondamentali».

<sup>16</sup> Non vi sono precisi indici in ordine alla determinazione dell'“idoneità” del giudizio a costituire la “causa pilota”. In via di prima approssimazione, si può ritenere che il presidente identificherà come pilota la causa che presenta la minore complessità sotto il profilo soggettivo ovvero quella che include il più ampio numero di motivi di ricorso allo scopo di fornire una risposta esaustiva che inglobi ogni possibile censura invocata dai ricorrenti nelle cause sospese.

La sospensione è pronunciata, ai sensi dell'art. 69 lett. c) e lett. d) RP, d'ufficio ovvero su domanda di una parte principale con l'accordo espresso dell'altra parte o, in altri casi particolari, qualora lo richieda il principio di buona amministrazione. La domanda deve essere presentata – in assenza di un termine concordato – in «tempo utile», ossia «prima della pronuncia della sentenza, al fine di consentire una efficace amministrazione della giustizia»<sup>17</sup>.

Alla sospensione provvede il presidente della sezione avanti alla quale pendono la pluralità di giudizi concernenti la medesima questione di diritto, ovvero, se pendenti avanti a diverse sezioni, il presidente del Tribunale<sup>18</sup>.

Prima di pronunciarsi, il presidente invita le parti principali nei giudizi in cui il processo può essere sospeso a presentare osservazioni in merito all'eventuale sospensione della lite indicando «a tali parti la questione di diritto di cui trattasi e la causa che può essere individuata come causa pilota»<sup>19</sup>.

Tale facoltà può essere esercitata solo dalle parti principali dei procedimenti che saranno sospesi in applicazione della procedura pilota, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'equo processo. Lo stesso non accade invece per le parti del processo “pilota” per le quali non è prevista la possibilità di proporre osservazioni, in quanto quest'ultime beneficiano solamente della trattazione prioritaria prevista dall'art. 71 -bis, par. 3, senza subire le conseguenze della decisione pilota.

A presidio dell'effettività della tutela giurisdizionale, le parti possono dunque prendere posizione sulla “questione di diritto” come circoscritta e indicata loro dal presidente, nonché sull'“idoneità” della lite individuata come pilota. Si osserva tuttavia che in caso di mancato accoglimento della predetta istanza, la parte non dispone di alcun rimedio per censurare la pronuncia sulla sospensione in quanto quest'ultima non è impugnabile<sup>20</sup>.

Il par. 1 della norma in commento prevede inoltre che i procedimenti rimangono sospesi sino alla «definizione della causa pilota». È dunque rimessa al presidente la fissazione di un termine corrispondente alla definizione della controversia, che, a seconda del singolo caso, può corrispondere alla pronuncia o al passaggio in giudicato della stessa<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> I. ANRÒ, *sub* art. 70, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo*, cit., p. 1112, ove l'a. evidenzia che, secondo Corte giust., 20 ottobre 2011, causa C-67/11 P, *DTL Corporación SL c. UAMI*, ECLI:EU:C:2011:683, punto 35, la domanda non è presentata in tempo utile quando perviene al Tribunale poco prima della pronuncia della sentenza.

<sup>18</sup> I. ANRÒ, *op. cit.*

<sup>19</sup> I. ANRÒ, *op. cit.*

<sup>20</sup> Cfr. art. 70 RP Trib., v. P. BIAVATI, *op. cit.*, 2015, p. 325.

<sup>21</sup> Cfr. Consiglio dell'Unione europea, *Progetto di modifica del regolamento di procedura del Tribunale*, cit.

Si osserva da ultimo che l'esigenza di garantire l'effettiva esplicazione delle garanzie difensive permea l'intero processo, e dunque anche la fase conclusiva e le conseguenze che quest'ultima produce nei giudizi sospesi. Sulla scorta di tale obiettivo, in sede di riassunzione del processo, le parti nelle liti sospese hanno la facoltà di presentare le loro osservazioni riguardo alla decisione emessa nella causa pilota e riguardo alle conseguenze di tale decisione su quella sospesa<sup>22</sup>.

#### 4. Il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di cassazione

Con l'introduzione del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di cassazione di cui all'art. 363-*bis* c.p.c., il legislatore nazionale coniuga agli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo da un lato, e al rafforzamento della funzione nomofilattica dall'altro<sup>23</sup>.

Il nuovo istituto consente al giudice di merito di sospendere il giudizio e di sottoporre direttamente alla Corte di cassazione la questione di diritto sulla quale si deve pronunciare e sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. In altri termini, diversamente dal ricorso per cassazione nell'interesse della legge di cui all'art. 363 c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto su una nuova questione è rimessa all'attenzione della Corte in via preventiva<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. art. 71-*bis*, par. 3, RP Trib.

<sup>23</sup> L'istituto in esame è introdotto in attuazione dell'art. 1, 9° c., lett. g), della Legge 23 luglio 2021, n. 106, Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, in *GURI* n. 176, 24.07.2021.

La sintesi tra funzione nomofilattica e celerità si inquadra nello spirito deflattivo dell'intera riforma che mira a restituire efficienza al processo civile. Ciò emerge chiaramente nella Relazione della Commissione incaricata per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi (c.d. "Commissione Luiso"), laddove si è affermato che l'obiettivo è «permettere che la Cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, una regola ermeneutica chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro ai tribunali di merito», in *Proposte normative e note illustrative*, 24.5.2021, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), p. 73.

In argomento, F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, Pisa, 2023, pp. 525-526; A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, in *Judicium*, 21 dicembre 2022, pubblicato anche in *Il Proc.*, 2022, p. 949; A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, in *Giur. it.*, 2023, pp. 467-468.

In via generale, per la trattazione del nuovo art. 363-*bis* c.p.c. si rinvia a F.P. LUIO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 192 ss.; F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit. p. 524 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, II ed., 2023, p. 278 ss.; M.A. COMASTRI, *La pregiudiziale interpretativa innanzi alla corte di cassazione*, in C. CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, p. 141 ss.; A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, cit., p. 467 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, in *Il proc.*, 2023, p. 51 ss.; A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, cit., p. 947 ss.

<sup>24</sup> B. CAPPONI, *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Riv. trim.*

La novità risiede dunque nell'anticipazione della risoluzione dell'incertezza interpretativa, «senza attendere che un caso giunga alla sua attenzione attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, mentre nell'attesa si formano letture contrastanti»<sup>25</sup>.

Il risultato è l'attribuzione di una funzione ermeneutica ad un giudice diverso rispetto a quello che deve trarne le conseguenze applicative nel caso concreto<sup>26</sup>, con l'obiettivo di ovviare alla lentezza nella formazione di orientamenti chiari su questioni di diritto controverse.

La ricerca di un bilanciamento tra le predette esigenze che animano la disciplina del nuovo istituto rischia di pregiudicare l'efficacia stessa dello strumento<sup>27</sup>.

Anche a prescindere da situazioni patologiche, è stato evidenziato che il recupero di efficienza del processo sarebbe frustrato dall'aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione, nonché dall'allungamento della durata del giudizio di merito<sup>28</sup>.

---

*dir. e proc. civ.*, 2020, p. 405 ss.; M. FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 32 ss.; A. BRIGUGLIO, *Commento all'art. 363*, in A. BRIGUGLIO, B. CAPPONI, *Commentario alle riforme del processo civile. Ricorso per cassazione*, Padova, I ed., 2009, p. 110 ss.

<sup>25</sup> C.V. GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia Insieme*, 22 giugno 2021. Con ciò si accoglie quanto auspicato in P. BIAVATI, *Note sul processo civile dopo l'emergenza sanitaria*, in *Giustizia Insieme*, par. 6, in ordine alla necessità di anticipare la risposta della Corte di cassazione rispetto alla risoluzione di questioni "seriali", ovvero di significativa rilevanza sul piano economico-sociale, come nel caso dell'interpretazione dell'art. 1218 c.c. nel quadro della crisi pandemica, al quale l'a. più specificamente si riferisce nel suo scritto.

<sup>26</sup> Sulla natura di «rinvio pregiudiziale interpretativo» e la conseguente funzione consultiva si veda A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, cit., pp. 947-948.

<sup>27</sup> Ed infatti, seppure l'introduzione dell'istituto sia in via generale accolta con favore e si collochi in continuità con le linee di riforma dell'architettura del processo civile, non manca tuttavia chi ha evidenziato l'insorgere di inconvenienti pratici. Si veda A. BRIGUGLIO, *Esperienze applicative del rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 363-bis c.p.c. – Prima Puntata*, in *Judicium*, 6 giugno 2023, par. 1. Sul punto anche G. COSTANTINO, *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, pp. 256-257; F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., p. 527 ss.

Ad avviso di certa dottrina, l'introduzione dell'istituto determinerebbe una deresponsabilizzazione del giudice *a quo*, che potrebbe sottrarsi discrezionalmente alla decisione della questione sottoposta al suo esame e rimetterla al giudice di legittimità. Il giudice di merito potrebbe dunque spogliarsi della decisione rimettendo la risoluzione della questione interpretativa (che risolve – parzialmente o totalmente – la questione a lui sottoposta) alla Corte di cassazione, con pregiudizio all'efficienza del processo. Cfr. B. CAPPONI, A. PANZAROLA, *Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)*, in *Giustizia Insieme*, 21 maggio 2021; F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., p. 527.

<sup>28</sup> B. CAPPONI, *Prime note sul maxi-emendamento al d.d.l. n. 1662/S/XVIII*, cit., par. 5; F. BARBIERI, *Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 369 ss.

A ciò si aggiunga che la sospensione disposta dal giudice *a quo* determina di per sé un aumento della durata del processo, senza peraltro escludere una possibile impugnazione del provvedimento pronunciato a seguito del rinvio pregiudiziale. Invero, si osserva che, posto il carattere vincolante



Se è vero che l'introduzione di un meccanismo preventivo rafforza la funzione nomofilattica, si è osservato che l'attribuzione di nuove competenze alla Corte conduce ad un inevitabile aggravio della sua attività, con possibili ripercussioni sulla durata dei ricorsi proposti e dunque in contrasto con lo «spirito deflazionistico e acceleratorio»<sup>29</sup> dell'istituto.

Peraltro, gli effetti pregiudizievoli conseguenti all'introduzione dell'istituto riguarderebbero non solo l'assetto organizzativo della Corte ma anche quello funzionale.

Vi è chi sostiene che si assista ad un "accentramento verticistico" della funzione nomofilattica, che sottovaluta il ruolo della giurisprudenza di merito nella formazione degli orientamenti giurisprudenziali<sup>30</sup>. Al contempo, l'effettività della funzione sarebbe vanificata dall'assenza nel nostro ordinamento del principio della vincolatività del precedente giudiziario.

Certo è che la valorizzazione della "nomofilachia" passa attraverso l'attribuzione di un potere preventivo ed immediato in capo alla Corte di cassazione, che vincola il giudice di merito all'osservanza dell'interpretazione offerta dal giudice di legittimità.

### 5. (segue): i presupposti del nuovo art. 363-bis c.p.c.

In breve, l'attivazione del meccanismo in esame presuppone la sussistenza di una questione di diritto, sia questa sostanziale ovvero processuale<sup>31</sup>, a) che sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio; b) non sia ancora risolta dalla Corte di cassazione<sup>32</sup>; c) presenti

---

della pronuncia pregiudiziale, il mancato adeguamento al principio enucleato dalla Corte da parte del giudice *a quo* genera un vizio denunciabile in appello e in cassazione come nel caso della mancata conformazione al principio di cui all'art. 384, 2° c., c.p.c. Cfr. A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, cit., p. 472; F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., p. 540. Sulla portata della decisione interpretativa della Corte di cassazione e sull'estensione del vaglio del giudice in sede di impugnazione, si veda E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 73 ss.

<sup>29</sup> F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., p. 527.

<sup>30</sup> M. GATTUSO, *La riforma governativa del primo grado: il rischio di un suo fallimento e alcune proposte alternative*, in *Questione Giustizia*, 2021, p. 10, ove l'a. afferma che la centralità assunta dalla giurisprudenza di legittimità «rischia di sacrificare, sull'altare della speditezza e dell'efficienza (peraltro con risultati assai dubbi, a partire dal rischio di sospensione del processo ogniqualvolta il giudice pensi, a ragione o a torto, di avere dinanzi una questione giuridica complessa), l'altrettanto rilevante esigenza di un diritto aderente alla evoluzione della realtà sociale e economica».

<sup>31</sup> Sul punto, E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 59; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, II ed., 2023, pp. 278-279; F.P. LUISO, *op. cit.*, 2023, pp. 194-195.

<sup>32</sup> Ne consegue che è da escludersi l'ammissibilità di un rinvio pregiudiziale per mere ragioni di nomofilachia: il requisito è soddisfatto solo laddove la questione interpretativa costituisca un antecedente logico rispetto alla decisione della causa principale. Sul punto, si veda A. SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia*, in *Giustizia Insieme*, par. 2, ove l'a. definisce il rinvio pregiudiziale con una «nuova occasione di nomofilachia a portata di

gravi difficoltà interpretative; e, *d*) da ultimo, che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Tali presupposti hanno natura concorrente, sicché l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinata al soddisfacimento dei requisiti della "serialità", della attitudine della questione alla definizione (anche parziale) del giudizio, nonché della sua novità e gravità<sup>33</sup>.

Il giudice di merito sospende con ordinanza il suo giudizio e si rivolge al giudice di legittimità per la risoluzione di una questione interpretativa di diritto quando questa sia «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio». In altri termini, l'art. 363-*bis*, 1° c., n. 1 c.p.c. esclude un rinvio per mere ragioni di nomofilachia<sup>34</sup>.

La questione rimessa al giudice di legittimità deve rappresentare un antecedente logico rispetto alla decisione (totale o parziale) della causa principale, sicché la risoluzione della *quaestio* interpretativa è condizione necessaria ai fini dell'emanazione della decisione.

Unitamente alla "necessarietà", l'ammissibilità è subordinata al requisito della "novità" della questione interpretativa.

Tale requisito deve essere inteso in senso ampio<sup>35</sup>, pertanto la questione è certamente "nuova" quando è relativa ad una normativa di recente emanazione. Tuttavia, si considera tale anche quando la questione non è stata ancora portata all'attenzione dalla Corte di cassazione: diversamente, se la Corte si è già pronunciata, sussiste un precedente e dunque il rinvio pregiudiziale non ha alcuna utilità. Ed infatti, laddove ne venisse ammessa la proposizione in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il rinvio «si risolverebbe in un anomalo

---

mano».

<sup>33</sup> Quanto ai presupposti applicativi dell'art. 363-*bis* c.p.c., si rinvia a E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 59 ss.; F. SANTAGATA, *Commento all'art. 363-bis c.p.c.*, cit., p. 530 ss.; F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., p. 192 ss.

Ci si limita a ripercorrere qui brevemente la disciplina processuale applicabile, dedicando invece l'attenzione ai presupposti applicativi dell'istituto. Si osserva che il procedimento incidentale prende avvio con l'ordinanza del giudice *a quo*, che dovrà mostrare la sussistenza dei presupposti di legge, e, in particolare, far emergere le possibili opzioni interpretative, dando così atto della novità e – soprattutto – della difficoltà interpretativa. L'ordinanza è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione e il processo viene sospeso, salvo il compimento di atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione pregiudiziale. Ai sensi del 3° c. della disposizione in esame, il Primo presidente della Corte di cassazione, ricevuta l'ordinanza, effettua un vaglio di ammissibilità, assegnando – in caso di esito affermativo – la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice che procedono all'enunciazione del principio di diritto a norma dell'art. 363-*bis* c.p.c. Al contrario, se dichiara l'inammissibilità del rinvio, la questione ritorna al giudice *a quo*.

<sup>34</sup> Al pari del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui all'art. 267 TFUE, ovvero del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

<sup>35</sup> *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 73.

meccanismo di revisione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità»<sup>36</sup>.

Tale presupposto si lega con quello della “grave difficoltà interpretativa” di cui all’art. 363-*bis*, n. 2, c.p.c., sicché la questione è nuova anche in presenza di divergenti opinioni interpretative<sup>37</sup>. Ne consegue che l’interpretazione della norma rilevante ai fini della decisione deve sollevare dubbi che non siano facilmente risolvibili. Il requisito di cui all’art. 363-*bis*, n. 2, c.p.c. non dispensa il giudice di merito dall’onere di interpretare la norma e dunque di ricercare tra le «diverse interpretazioni possibili»<sup>38</sup> quella che appare più confacente rispetto al caso concreto. Laddove questo non fosse possibile, senza celare il timore di certa dottrina verso una (potenziale) «deresponsabilizzazione» del giudice<sup>39</sup>, il rinvio pregiudiziale promosso dal giudice di merito sarà ammissibile.

Il quadro si completa con il presupposto della “serialità giudiziaria” della questione, ovvero la sua attitudine a riproporsi in una pluralità di casi, non esaurendosi nella singola fattispecie sottoposta al giudice *a quo*<sup>40</sup>.

La serialità, unitamente ai predetti principi, costituisce un parametro per il giudice di merito ai fini della proposizione del rinvio, imponendo a quest’ultimo di verificare se tale questione si ponga o meno in altri processi. Al contempo, i predetti principi rappresentano un limite all’ammissibilità del rinvio, che sarà soggetto al vaglio da parte del Primo presidente della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363-*bis*, 2° c., c.p.c.

Tuttavia, il suo accertamento non è agevole in quanto – come è stato osservato –<sup>41</sup>, non è chiaro quale sia il parametro per verificare se la

---

<sup>36</sup> L. SALVATO, *Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge*, in *Giustizia Insieme*, 19 luglio 2021, par. 3.1.

<sup>37</sup> A titolo esemplificativo, si consideri l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 maggio 2023 del Tribunale di Treviso, rel. dott. Barbazza, in merito alla questione del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio, in <https://www.cortedicassazione.it>. Argomentando sulla “difficoltà interpretativa” della questione, il Tribunale di Treviso ricostruisce il complesso degli orientamenti giurisprudenziali in relazione alla questione controversa, evidenziando che «i Tribunali di merito hanno condiviso soluzioni contrastanti oppure si sono riservati di adottare ulteriori provvedimenti in tema, ritenendo che allo stato attuale “gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati” (cfr. nota del Tribunale di Macerata del 21 aprile 2023)».

<sup>38</sup> A. GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Judicium*, 2022.

<sup>39</sup> B. CAPPONI, A. PANZAROLA, *Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)*, cit.

<sup>40</sup> In particolare, in ordine alla “serialità”, si veda F. SANTAGATA, *Commento all’art. 363-bis c.p.c.*, in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, cit., pp. 533-534.

<sup>41</sup> E. D’ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., pp. 62-63; F. SANTAGATA, *Commento all’art. 363-bis c.p.c.*, cit., pp. 533-534. Le autrici evidenziano che le medesime difficoltà sono segnalate anche con riferimento alla *saisine* francese: in particolare, ciò emerge dal *Rapport de la Commission de réflexion sur la Cour de Cassation 2030*, luglio 2021, in [www.courdecassation.fr](http://www.courdecassation.fr), p. 55, ove si afferma che «il est très difficile pour un juge de savoir si la question qu’il souhaite présenter se pose dans beaucoup d’autres affaires». Contra A. GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell’anno 2022*, cit., p. 19, ove l’a. afferma che si tratta di una valutazione basata su riscontri empirici e aventi carattere complesso.

questione sia suscettibile di proporsi in numerose controversie. Ebbene, i giudici di merito e la Corte di cassazione non dispongono di univoci dati statistici in ordine al carattere “seriale”: da qui il rischio che la valutazione della Corte si traduca in una verifica discrezionale o, addirittura, una «scelta di politica giudiziaria del Primo Presidente»<sup>42</sup>.

Il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio da cui si è originato il rinvio<sup>43</sup>. Ne consegue che, qualora la questione venga rimessa al giudice di legittimità dal giudice di primo grado, il principio di diritto dovrebbe essere vincolante non solo per il giudice che, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha deciso di sollevare la questione pregiudiziale, ma anche nei confronti del giudice di secondo grado, seppure quest'ultimo non abbia effettuato alcun vaglio in ordine ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 363-*bis* c.p.c.

Allo stesso modo, in caso di estinzione del giudizio, il vincolo si estende anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

## **6. (segue): i rapporti con il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia**

Secondo parte della dottrina, l'istituto del rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. sembra evocare quello avanti alla Corte di giustizia<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione*, cit., par. 4, ove l'a. prospetta che il requisito della “serialità” possa essere inteso – secondo una concezione funzionale – quale “numerosità”, ovvero «andrebbe intesa con riguardo ad una “serie” omogenea e cioè ad un rilevante settore di contenzioso con connotazioni sostanziali e “di merito” identiche, solo in tal caso – e perfino a protezione della stessa Suprema Corte da un aumento futuro del carico di lavoro in sede impugnatoria – giustificandosi la momentanea compressione sospensiva delle esigenze di tutela dei singoli nel giudizio a quo».

In F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., p. 194, la nozione di “serialità” o, più precisamente, il fatto che la questione possa porsi in numerosi giudizi viene associato alla generalità ed astrattezza delle norme.

<sup>43</sup> A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, cit., pp. 470-471; F. SANTAGATA, *Commento all'art. 363-bis c.p.c.*, cit., p. 539 ss., spec. 541, ove si evidenzia che il vincolo sul procedimento, per quanto di rilievo, non è assimilabile a quello che deriva dal giudicato.

Altro è il tema degli effetti della pronuncia pregiudiziale sugli eventuali procedimenti pendenti nell'ambito dei quali viene in rilievo la medesima questione di diritto che risulta, alla luce del dato letterale, escluso. Sul punto, E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 66, ove l'a. evidenzia che *prima facie* appare opportuno porre i predetti giudizi in uno stato di quiescenza, senonché ciò può risultare in contrasto con le istanze di efficientamento del sistema; A. GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, cit., p. 16, che ritiene perseguibile l'obiettivo solo se, unitamente ad un intervento procedurale, sia rafforzato il valore del precedente e ripensare il ruolo stesso della Corte di cassazione.

<sup>44</sup> In relazione al rapporto tra art. 363-*bis* c.p.c. e 267 TFUE si veda A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, cit., p. 467 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il*

Non c'è dubbio che si possano individuare nel nuovo istituto introdotto nel codice di rito alcuni elementi comuni al rinvio pregiudiziale disciplinato dal diritto UE.

Innanzitutto, entrambi gli strumenti di rinvio hanno in comune il carattere facoltativo<sup>45</sup>: il giudice di merito può – e non deve – rinviare la questione, rispettivamente, alla Corte di cassazione ovvero ai giudici di Lussemburgo.

In secondo luogo, come nel caso del rinvio pregiudiziale di cassazione, il rinvio alla Corte di giustizia serve a «fornire l'interpretazione degli atti normativi oggetto di applicazione da parte di altri giudici»<sup>46</sup>. La questione interpretativa deve essere rilevante ai fini della definizione del giudizio: il che significa che il giudice del rinvio potrà rivolgersi rispettivamente alla Cassazione ovvero alla Corte di giustizia solamente laddove la sua risoluzione sia necessaria ai fini della definizione – anche solo parziale – del processo<sup>47</sup>.

I due modelli trovano un punto di incontro anche in ordine alla “vincolatività” della pronuncia nel giudizio dove il rinvio ha avuto origine. Come nel caso dell'istituto dell'art. 363-*bis* c.p.c., la giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che la pronuncia pregiudiziale vincola il giudice *a quo* nella definizione della controversia avanti a lui pendente<sup>48</sup>.

Tuttavia, seppure sussistano punti di contatto tra la normativa europea e quella nazionale, il rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* c.p.c. si allontana dallo strumento europeo per il profilo della serialità, che costituisce un presupposto indefettibile dello strumento italiano, avvicinandolo invece allo strumento di nomofilachia francese della *saisine*

---

*rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 61; F. SANTAGATA, *Commento all'art. 363-bis c.p.c.*, cit., p. 528 e nota 12.

In via generale, in ordine alla disciplina del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, da intendersi come «architrave, pilastro o pietra miliare del sistema giuridico dell'Unione» così in B. NASCIBENE, P. DE PASQUALE, *Il diritto dell'unione europea e il sistema giurisdizionale. La Corte di giustizia e il giudice nazionale*, in *rivista.eurojus.it*, 2023, p. 5 ss., si veda F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2020; R. MASTROIANNI, A. MAFFEO, *Commento all'art. 23*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea: commento articolo per articolo*, cit., p. 125 ss.; M. CONDINANZI, R. MASTROIANNI, *op. cit.*, p. 186 ss.; B. NASCIBENE, *Il giudice nazionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 2009, p. 1675 ss.; C. RASIA, *Civil procedure in the European Union*, cit., p. 66 ss.

<sup>45</sup> Ai sensi dell'art. 267, 3° c., TFUE l'obbligo di rinviare la questione alla Corte di giustizia sussiste infatti solo in capo al giudice di ultima istanza, ovvero quando la questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un «organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».

<sup>46</sup> Così A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione “soggettivamente complessa”*, cit., p. 469.

<sup>47</sup> Cfr. *retro* par. 5.

<sup>48</sup> Cfr. *ex multis* Corte giust., 15 marzo 2017, causa C-13/16, *Aquino c. Belgische Staat*, ECLI:EU:C:2017:209, punto 34.

*pour avis*, del quale a ben vedere è la copia quasi perfetta, se non per la mancanza di vincolatività della decisione di merito<sup>49</sup>.

Tale profilo caratterizza il perimetro di ammissibilità del rinvio nazionale e non trova riscontro nel meccanismo dialogico che lega il giudice nazionale alla Corte di giustizia.

Ed infatti, ai fini della proponibilità del rinvio pregiudiziale, la Corte di Lussemburgo non è tenuta a verificare che la questione sia suscettibile di porsi in numerose e future controversie<sup>50</sup>.

Nemmeno l'art. 99 RP CG stabilisce tale requisito per l'applicazione della procedura semplificata di trattazione del procedimento pregiudiziale, nonostante ritenga fondamentale quello della non novità della questione pregiudiziale, che si considera integrato quando questa sia «identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio»<sup>51</sup>.

Ciò a dimostrazione che la potenziale serialità non è elemento caratterizzante il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, né tale da accelerare la trattazione del procedimento avanti alla Corte.

Pertanto, non mi sembra condivisibile quanto sostenuto da parte della dottrina la quale, prescindendo dall'espressa presa di posizione della Commissione Luiso, che lo associa al predetto modello francese<sup>52</sup>, ritiene

---

<sup>49</sup> La relazione illustrativa espressamente rinvia al modello francese della *saisine pour avis de la Cour de cassation en matière civile*, disciplinato dagli artt. 441-1 ss. del *Code de l'Organisation Judiciaire (COJ)* e dagli artt. 1031-1 a 1031-7 del *Nouveau Code de Procédure civile (NCPC)*; cfr. anche *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 73. In ordine all'istituto francese di nomofilachia preventiva, cfr. C. SILVESTRI, *La saisine pavis della Cour de Cassation*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, p. 495 ss.; L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, p. 94 ss., nonché E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 53 e F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., pp. 529-530, spec. nota 18 e bibliografia ivi citata.

Tuttavia, come detto, non mancano assonanze con altri istituti vigenti nel nostro ordinamento, ovvero la questione di legittimità costituzionale, l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 420-bis c.p.c., il meccanismo introdotto dal Protocollo 16 addizionale alla CEDU. Cfr. F. SANTAGATA, *Rinvio pregiudiziale in cassazione*, cit., pp. 528-530; E. CRIVELLI, *Il contributo dei Protocolli nn. 15 e 16 Cedu al processo di riforma della Corte di Strasburgo*, Torino, 2022, p. 73 ss.

<sup>50</sup> Al contrario, come è stato evidenziato, in forza dell'art. 363-bis c.p.c. il Primo presidente dichiarerà inammissibile il rinvio, laddove sulla medesima questione i giudici di legittimità si siano già pronunciati; cfr. par. 5.

<sup>51</sup> Art. 99 RP CG, ove si afferma che «Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata». R. SCHIANO, *La procedura del rinvio pregiudiziale*, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, cit., p. 191; J. INGHELAM, *Commento all'art. 99*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI, P. IANNUCELLI (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea: commento articolo per articolo*, cit., p. 625 ss.

<sup>52</sup> *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 73.

l'istituto di cui all'art. 363-*bis* c.p.c. maggiormente affine al modello di rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia<sup>53</sup>.

Da qui l'impossibilità di giungere ad una completa sovrapposizione tra i due istituti, pur sussistendo profili comuni alle due discipline.

### **7. Le «cause pilota» e l'ordinamento nazionale: una (possibile) applicazione**

È di tutta evidenza che, con l'introduzione del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di cassazione, il legislatore intende ridurre i contrasti giurisprudenziali e, di conseguenza, il contenzioso seriale in materia civile.

Come è stato detto, la disciplina introdotta nel nuovo 363-*bis* c.p.c. mira, da un lato, a contrastare il rischio di una «indiscriminata attivazione del rimedio»<sup>54</sup> – e così l'aumento delle pendenze, invece che la loro riduzione – e dall'altro, a valorizzare la funzione nomofilattica<sup>55</sup>.

Nella Relazione della Commissione Luiso<sup>56</sup>, si legge che l'art. 363-*bis* è «uno strumento di nomofilachia» che conduce all'adozione di un autorevole precedente nel sistema di riferimento, non esauendosi di conseguenza nella singola fattispecie.

La sua implementazione, perché sia effettiva, richiede un esercizio cauto dello strumento<sup>57</sup>, per assicurare la qualità e dunque l'autorevolezza delle decisioni pronunciate dalla Corte di cassazione<sup>58</sup>, ovvero che lo strumento si traduca in un inutile aggravio dell'attività della Corte.

Esigenze principalmente deflative e di uniformità del sistema hanno invece condotto il legislatore europeo a ricorrere alla suesposta procedura pilota. Si è detto infatti che tale procedura intende «garantire la coerenza della giurisprudenza resa dal giudice dell'Unione»<sup>59</sup> e lo fa attraverso l'introduzione sul piano normativo di un meccanismo che consente

---

<sup>53</sup> A. CARRATTA, *Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e la decisione "soggettivamente complessa"*, cit., p. 473.

<sup>54</sup> F. DE STEFANO, *La riforma prossima ventura del giudizio di legittimità – note a lettura immediata sulla legge 206/21*, in *Giustizia Insieme*, 13 dicembre 2021, par. 4.5.

<sup>55</sup> E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., pp. 52-53; G. COSTANTINO, *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, p. 257.

<sup>56</sup> *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 73. F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile*, cit., p. 192.

<sup>57</sup> Allo stato è ancora prematuro effettuare una valutazione complessiva circa l'approccio adottato dai giudici di merito e degli orientamenti in tema di vaglio di ammissibilità da parte del primo presidente della Corte di cassazione. Tuttavia, come agevolmente verificabile (cfr. <https://www.cortedicassazione.it>), il numero di rinvii pregiudiziali proposti non è trascurabile.

<sup>58</sup> E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 75, in cui l'a. rivolge lo sguardo al modello francese, il quale – come detto – costituisce un parametro di riferimento per il legislatore nazionale. Cfr. *retro* par. 4; F. SANTAGATA, *Commento all'art. 363-bis c.p.c.*, cit., p. 541, ove l'a. auspica che il rinvio sia limitato alle disposizioni caratterizzate da un elevato tecnicismo.

<sup>59</sup> Cfr. *retro* par. 2.

l'efficiente trattazione delle cause nel rispetto del principio di buona amministrazione della giustizia.

Nonostante le peculiarità dello strumento, mi sembra che il meccanismo delle «cause pilota» possa trovare spazio anche nel nostro processo civile.

Più precisamente, nell'architettura del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di cassazione, ritengo che l'istituto della «cause pilota» ora formalizzato nel RP Trib. possa costituire un modello da utilizzare anche nel nostro ordinamento.

Ad avviso di chi scrive, la *ratio* della procedura pilota può acquisire rilevanza nell'ambito della disciplina del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.*, sia avanti al giudice di merito nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di una medesima questione interpretativa, sia quando quest'ultima sia comune ad un rinvio pregiudiziale e a un ricorso ordinario pendente avanti la Corte di cassazione.

In particolare, quanto alla prima ipotesi, il meccanismo della procedura pilota potrebbe trovare applicazione quando avanti al medesimo Ufficio giudiziario siano pendenti più procedimenti nell'ambito dei quali si sollevi la «stessa questione di diritto». Il meccanismo delle cause pilota potrebbe qui operare quale strumento di coordinamento, favorendo l'affermazione di un orientamento unitario. Ciò presupporrebbe la piena conoscenza da parte del presidente del Tribunale, ovvero del presidente di sezione<sup>60</sup> delle controversie (*rectius* delle questioni interpretative) pendenti avanti i singoli giudici. Tale risultato potrebbe essere raggiunto, per esempio, attraverso delle riunioni di coordinamento, previste dall'art. 47-*quater* O.G.<sup>61</sup>.

Quanto alla seconda ipotesi prospettata, il tema non è nuovo. In relazione all'istituto francese della *saisine pour avis*<sup>62</sup>, la giurisprudenza d'oltralpe<sup>63</sup> si è espressa per l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale laddove fosse già pendente un ricorso ordinario in relazione alla medesima questione.

---

<sup>60</sup> Cfr. art. 168-*bis*, 1° c., c.p.c., nelle ipotesi in cui il Tribunale sia diviso in più sezioni.

<sup>61</sup> Tali difficoltà non sembrano essere superate dalla previsione di cui all'art. 47-*quater* c.p.c., Regio Decreto n. 12 del 30 gennaio 1941, in forza del quale: «1. Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio. 2. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-*bis*, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

<sup>62</sup> Sul punto A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione*, cit., p. 969.

<sup>63</sup> *Cour de cassation, Avis* 22 ottobre 2012, n. 12-00.012, *Bull., avis*, n. 9.



La nostra dottrina non ritiene che nell'ordinamento italiano si possa arrivare alla medesima soluzione<sup>64</sup> in quanto il rinvio *ex art. 363-bis c.p.c.* necessita del requisito della «novità» e la mancata definizione del ricorso ordinario non impedisce la pronuncia sul primo. Di conseguenza, il rinvio pregiudiziale sarà ammissibile, ma occorrerà «adoperare strumenti di coordinamento interno con il pendente giudizio ordinario (assegnazione alla medesima sezione ed al medesimo collegio, fissazione alla medesima udienza anche senza formale riunione)».

Così argomentando, il Primo presidente della Corte di cassazione, previo contraddittorio delle parti e in presenza di distinti procedimenti – l'uno pregiudiziale e l'altro ordinario, concernenti la soluzione della medesima questione interpretativa – potrebbe disporre, a guisa di «causa pilota», la sospensione del ricorso ordinario con prosecuzione di quello pregiudiziale. Il ragionamento giuridico della Corte di cassazione adottato nell'uno potrebbe dunque essere utilizzato nei ricorsi ordinari (pendenti ma sospesi) a vantaggio della coerenza e uniformità delle decisioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritengo che le esigenze emergenti nelle fattispecie prospettate possano trovare una risposta nella *ratio* del meccanismo delle «cause pilota» di cui all'art. 71-*bis* RP Trib. Nonostante le peculiarità del meccanismo europeo, la disciplina introdotta avanti al Tribunale UE mira a favorire una trattazione unitaria delle cause laddove queste riguardino la risoluzione di una identica questione di diritto, senza tuttavia dare luogo ad un pregiudizio alle garanzie difensive delle parti.

Tuttavia, occorre rilevare che l'applicazione della procedura pilota avanti al Tribunale UE si realizza a fronte della sussistenza di un contenzioso ridotto, dell'unitarietà dell'organo giurisdizionale avanti al quale esso trova attuazione, nonché alla luce dei poteri che sono attribuiti in capo al Presidente del Tribunale UE.

Se questo non sembra rappresentare un limite per l'introduzione dell'istituto avanti la Corte di cassazione in caso di contestuale pendenza di un rinvio pregiudiziale e di un ricorso ordinario relativi alla medesima questione di diritto, maggiori difficoltà si verificano in sede di merito. Qui, non sussistono in capo al presidente del Tribunale le medesime prerogative che sono riconosciute in capo al Primo presidente della Corte di cassazione, al quale viene riconosciuto un potere di ammissibilità dello strumento interpretativo.

## 8. Conclusioni

---

<sup>64</sup> A. BRIGUGLIO, *op. cit.*; *contra* E. D'ALESSANDRO, *Il rinvio pregiudiziale in Cassazione*, cit., p. 61, nota 28.

Nell'ordinamento europeo affiorano esigenze comuni a quelle che impegnano gli studiosi del processo civile italiano: il rafforzamento della nomofilachia e l'efficiente gestione del contenzioso seriale.

Il legislatore europeo con la formalizzazione del meccanismo delle «cause pilota» ricerca nel processo gli strumenti per la gestione di gruppi di cause, favorendo le priorità complessive del sistema giustizia, mentre quello italiano coniuga gli obiettivi di rafforzamento della nomofilachia con gli effetti deflattivi, introducendo l'istituto del rinvio pregiudiziale avanti la Corte di cassazione, le cui decisioni possono avere efficacia fortemente persuasiva (seppure non vincolante) anche in altri processi.

Ad avviso di chi scrive, il piano europeo – seppure autonomo nella regolazione del processo avanti alle proprie autorità giurisdizionali – può trovare un punto di dialogo con quello nazionale.

Ciò si realizza, per quel che qui rileva, attraverso la (potenziale) estensione delle soluzioni adottate in ambito europeo per la trattazione delle cause anche nell'ordinamento italiano.

Non si tratta di vera e propria «armonizzazione» tra il modello europeo e nazionale – e certamente non di pura e semplice «unificazione»<sup>65</sup> –, quanto piuttosto di un confronto tra modelli processuali autonomi che tuttavia ugualmente ricercano efficaci soluzioni per rispondere a comuni esigenze che superano le prerogative nazionali.

Un meccanismo come quello europeo potrebbe fungere da strumento di coordinamento interno avanti ai giudici di merito e avanti alla Corte di cassazione, al fine di consentire – o, quantomeno, agevolare – il perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore nazionale con il nuovo art. 363-*bis* c.p.c. di fronte al contenzioso seriale.

Se nel giudizio di cassazione ciò può trovare piena attuazione, così non avviene avanti ai giudici di merito, per i quali, ripetesi, risulta necessario un rafforzamento dei poteri in capo al Presidente dell'Ufficio nel coordinamento e nel controllo del contenzioso.

---

<sup>65</sup> P. BIANCHI, *L'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa: una messa a punto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, p. 769 ss.

## ABSTRACT

Il presente contributo analizza le caratteristiche della «causa pilota» introdotta con la riforma del RP del Tribunale UE e la sua potenziale estensione nell'ambito del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione disciplinato dall'articolo 363-*bis* c.p.c. introdotto dal Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022. Il saggio affronta anche i presupposti applicativi delle nuove disposizioni sia in una prospettiva italiana che europea.

L'essai analyse les caractéristiques du «Affaires pilotes» introduit avec la réforme du RP de la Cour de l'UE et son application potentielle dans le contexte du mécanisme préjudiciel devant la Cour de Cassation italienne établi par l'article 363-*bis* Code de Procédure civile, introduit par le décret législatif n° 149 du 10 octobre 2022. L'essai traite également des conditions préalables d'application des nouvelles dispositions d'un point de vue italien et européen.

The essay deals with the features of the new «pilot case» introduced with the reform of the RP of the GC and its potential application in relationship with the preliminary reference before the Italian Supreme Court governed by Article 363-*bis* of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by the Legislative Decree No. 149 of October 10, 2022. The essay also addresses the application prerequisites of the new provisions both under an Italian and European perspective.